



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**Seconda Sezione Civile**  
**Settore Esecuzioni Immobiliari**

I Giudici dell'esecuzione dott.ssa Alessia Romeo e il GOT dott.ssa Concita Cultrera,

- Visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 e da ultimo il DPCM del 9.3.2020;
- Visto il provvedimento di sospensione delle vendite e dell'attività di custodia emesso dal Tribunale di Siracusa in data 9.3.2020;
- Ritenuto che la stessa *ratio* non può non accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione
- Convenuto pertanto di dover costruire delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- Ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita

**DISPONE LE SEGUENTI LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO STIMATORE:**

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà serenamente svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- Sino alla data del 3 aprile 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo diverse determinazioni che potranno essere assunte e tempestivamente comunicate.
- I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

Si comunichi a cura della cancelleria agli esperti anche in via informale, tramite comunicazione a tutti gli ordini di appartenenza, con la massima urgenza.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale e si trasmetta copia al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa.

Siracusa, 10.03.2020

I giudici dell'esecuzione  
Dott.ssa Alessia Romeo e dott.ssa Concita Cultrera